


3. La riunione e la separazione dei processi (artt. 17-19)



La riunione e la separazione dei processi (artt. 17-19)

L'istituto della **riunione dei processi** permette il loro accentramento dinanzi ad un unico giudice quando i medesimi siano **pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo organo giudiziario** e quando dalla riunione **non derivi un ritardo nella definizione del giudizio** (art. 17). Poste tali condizioni preliminari, le ipotesi in cui è possibile procedere alla riunione sono enucleate dallo stesso legislatore: a) i casi di connessione ex art 12; b) i casi di collegamento probatorio ex art. 371, co. 2, lett b). La riunione viene disposta dal giudice con ordinanza.

Per converso, la **separazione dei processi** consente appunto la divisione in più giudizi di un unico processo, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti (art. 18). Ciò avviene quando:

- nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'art. 422 (co. 1, lett. a);
- quando nei confronti di uno o più imputati o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento (co. 1, lett. b);
- quando uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza dell'atto di citazione (co. 1, lett. c);
- quando uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento (co. 1, lett. d);
- quando nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione (co. 1, lett. e);
- quando uno o più imputati dei reati previsti dall'art. 407, co. 2, lett. a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione (co. 1, lett. e *bis*).

La separazione viene disposta dal giudice con ordinanza.

Quali sono i presupposti per poter procedere alla riunione dei processi?

Quando è possibile separare i processi?

In che modo vengono disposte la riunione e la separazione?